

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
5 novembre 2003

Causa T-98/02

Maddalena Lebedef-Caponi
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Rapporto informativo –
Esercizio di attività di rappresentante
del personale e sindacali – Ricorso di annullamento»

Testo completo in francese II - 1343

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione che adotta il rapporto informativo definitivo della ricorrente per il periodo 1° luglio 1995 – 30 giugno 1997.

Decisione: La decisione che adotta il rapporto informativo definitivo della ricorrente per il periodo 1° luglio 1995 – 30 giugno 1997 è annullata. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

*1. Dipendenti - Rappresentanza - Vincoli connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentante del personale - Presa in considerazione nella redazione del rapporto informativo - Obblighi dei compilatori
(Statuto del personale, artt. 24 bis e 43; allegato II, art. 1, sesto comma)*

2. Dipendenti - Compilazione del rapporto informativo - Rapporto informativo - Redazione - Dipendenti che svolgono funzioni di rappresentanza del personale - Sistema istituito dalla Commissione - Obblighi dei compilatori - Presa in considerazione dei pareri del gruppo ad hoc per la compilazione del rapporto informativo e del comitato paritetico ad hoc d'appello

*3. Dipendenti - Compilazione del rapporto informativo - Rapporto informativo - Obbligo di motivazione - Portata
(Statuto del personale, art. 43)*

1. L'attività di rappresentanza del personale deve essere presa in considerazione, nella redazione del rapporto informativo dei dipendenti interessati, in modo che questi ultimi non siano penalizzati a causa dell'esercizio di tali attività. Stando così le cose, benché il compilatore e il compilatore d'appello siano autorizzati unicamente a effettuare una valutazione sulle prestazioni che il dipendente titolare di un mandato di rappresentanza del personale fornisce nell'ambito dell'impiego al quale è stato assegnato, restando esclusa l'attività collegata a tale mandato, la quale non rientra nella loro autorità, devono tuttavia tener conto dei vincoli connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza. Più precisamente, devono tener conto, se del caso, del fatto che l'interessato non ha potuto fornire, presso il suo servizio, che un numero di giorni lavorativi inferiore al numero normale di giorni lavorativi nel corso del periodo di riferimento, in conformità alle disposizioni statutarie. Le attitudini e il lavoro di questo dipendente devono pertanto essere valutati, ai fini del rapporto informativo, sulla base delle prestazioni che l'istituzione è normalmente autorizzata ad attendersi da parte di un dipendente dello stesso grado durante un periodo corrispondente al tempo che egli ha effettivamente dedicato alla sua attività

presso il suo servizio di assegnazione, previa deduzione del tempo dedicato, nelle condizioni statutarie, alla sua attività di rappresentanza.

(v. punto 44)

Riferimento: Tribunale 21 ottobre 1992, causa T-23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II-2377, punto 14)

2. Se è vero che, nel caso in cui un'istituzione non abbia adottato un sistema specifico per la compilazione dei rapporti informativi dei dipendenti che svolgono attività di rappresentanza del personale, i compilatori non sono autorizzati a valutare le dette attività, diverso è il caso qualora sia stato istituito un sistema di valutazione ad hoc per tali dipendenti.

In tal senso, nel sistema istituito alla Commissione, sono chiamati a intervenire un gruppo ad hoc di compilazione dei rapporti informativi e, eventualmente, un comitato paritetico ad hoc d'appello.

L'obiettivo della consultazione del gruppo ad hoc di compilazione dei rapporti informativi è di fornire al compilatore le informazioni necessarie per valutare funzioni che il dipendente sottoposto a valutazione svolge in quanto rappresentante del personale o rappresentante sindacale, posto che tali funzioni sono considerate parte dei servizi che tale dipendente è tenuto a prestare nella sua istituzione. Inoltre, in forza degli artt. 3, sesto comma, secondo trattino, e 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, il compilatore deve consultare il gruppo ad hoc di compilazione dei rapporti informativi prima di redigere il primo progetto di rapporto.

Ne consegue che il compilatore è tenuto a prendere in considerazione il parere del gruppo ad hoc di compilazione dei rapporti informativi nella redazione del rapporto informativo di un dipendente che svolga attività di rappresentanza del personale o attività sindacali. Tuttavia, egli non è tenuto a conformarsi a tale parere. Ove egli se ne discosti, deve allora spiegare le ragioni per cui l'ha fatto. Infatti, limitarsi ad allegare il parere al rapporto informativo non è sufficiente, sotto questo profilo, a considerare adempiuto l'obbligo di motivazione di cui trattasi.

Questi principi valgono anche, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda il parere del comitato paritetico ad hoc d'appello. Infatti, ai sensi dell'allegato II delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, il parere di tale comitato «è preso in considerazione dal compilatore d'appello nella redazione del rapporto informativo».

(v. punti 46-51)

Riferimento: *Maurissen/Corte dei conti*, già cit.

3. Qualora il rapporto informativo contenga una motivazione sufficiente, si può chiedere al secondo compilatore di fornire chiarimenti complementari sui motivi che lo inducono a non seguire le raccomandazioni del comitato paritetico di compilazione dei rapporti informativi solo se il parere di questo organo consultivo menziona circostanze speciali idonee a far sorgere dubbi sulla validità o sulla fondatezza della valutazione iniziale e richiede per tale motivo una valutazione specifica del secondo compilatore circa le eventuali conseguenze che devono essere tratte da tali circostanze.

(v. punto 61)

Riferimento: Tribunale 12 giugno 2002, causa T-187/01, *Mellone/Commissione* (Racc. PI pagg. I-A-81 e II-389, punto 33)